HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° dicembre 1967 al 30 aprile 1968 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto applicabili alle arance dolci della voce ex 08.02 A della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, sono fissati al livello indicato nella tabella seguente :

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	17,0	11,9
Gennaio	12,9	9,0
Febbraio	14,6	10,2
Marzo	17,4	11,3
Aprile	18,6	11,3

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono :

— per il mese di dicembre, alle arance della varietà Moro, categoria di qualità I, calibro 67/81 mm,

— per i mesi da gennaio ad aprile incluso, alle arance della varietà Sanguinello, categoria di qualità I, calibro 67/81 mm,

presentate in cassette o in altro imballaggio semplice, usuale per questo genere di prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 842/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1967

che modifica la redazione del regolamento n. 469/67/CEE per quanto riguarda le offerte di un prodotto in sacchi, prese in considerazione per la determinazione dei prezzi cif del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che secondo quanto dispone il regolamento n. 359/67/CEE, articolo 16, paragrafo 1, i prezzi cif del riso e delle rotture di riso devono essere calcolati per merce alla rinfusa ; che quando le offerte di riso si riferiscono a un prodotto in sacchi, per tale motivo, tali offerte vanno diminuite per il computo dei prezzi cif, in misura corrispondente al valore dei sacchi ;

Considerando che il regolamento n. 469/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e per le rotture di riso, nonchè gli importi correttori che vi afferiscono (2), all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, ha fissato in 0,50 unità di conto per 100 kg di prodotto l'importo di cui occorre diminuire l'offerta presentata per un prodotto in sacchi ; che tuttavia detta disposizione sembra essere redatta in lingua francese, italiana e olandese in maniera da escludere dal suo campo di applicazione le rotture di riso e

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

sembra essere redatta nelle quattro lingue della Comunità in maniera da escludere altresí la detrazione tanto per le rotture di riso quanto per il riso ad uno stadio diverso dal riso semigreggio ; che la redazione di tale testo deve essere pertanto modificata in modo da comprendere, senza equivoci, l'insieme dei prodotti considerati all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 469/67/CEE è redatto come segue :

« Se le offerte prese in considerazione sono espresse in « costo e nolo », il loro importo è aumentato dello 0,75 % ; se le offerte prese in considerazione riguardano un prodotto in sacchi, il loro importo è diminuito di 0,50 unità di conto per 100 kg ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 843/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1967

che fissa un importo supplementare per alcuni prodotti del settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina [1], e in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma,

Considerando che nel caso in cui, per un prodotto, il prezzo d'offerta franco frontiera, qui di seguito denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del suo prezzo limite, il prelievo applicabile a questo prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite ed il prezzo d'offerta determinato conformemente alle disposizioni del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi [2], modificato dal regolamento n. 614/67/CEE [3] ;

Considerando che a norma del regolamento n. 615/67/CEE [4], modificato dal regolamento n. 720/67/CEE [5], i prelievi applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi dei seguenti prodotti designati secondo la loro sottovoce tariffaria che figura nell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE [6], modificato dal regolamento n. 173/67/CEE [7], sono stati aumentati di un importo supplementare

a) per i prodotti della sottovoce tariffaria ex 01.03 A II b)
   - — di 4 unità di conto per 100 kg, per quanto riguarda i prodotti originari della Danimarca, della Svezia, della Norvegia, della Finlandia, della Gran Bretagna o dell'Irlanda,
   - — di 9 unità di conto per 100 kg, per quanto riguarda i prodotti originari degli altri paesi terzi ;

b) per i prodotti della sottovoce tariffaria ex 02.01 A III a) 1
   - — di 6 unità di conto per 100 kg, per quanto riguarda i prodotti originari della Danimarca,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.
(3) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.
(4) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 7.
(5) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 2.
(6) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(7) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2604/67.